

1

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

S. 2828/09
RG. 7007/06

Il Giudice di Pace di Firenze, Agata Trimarchi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 7007/06, andata in decisione il giorno 4 marzo 2009

TRA

Zivkovic Vesna, rappresentata e difeso dagli Avv.ti Eva Pecchioli e Daniela Gentili ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Sesto Fiorentino (FI) via Bietoletti n. 21, come da mandato in margine all'atto di citazione
parte attrice

E

Telecom Italia spa, in persona del suo procuratore speciale Avv. Maurizio Cherubini, giusta procura autenticata per Notaio Maria Bellezza in Milano del 22.02.07 – Rep. 70175/5899, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Annalisa Parenti e dall'Avv. Giovanni Salvatore ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Firenze, piazza Leon Battista Alberti 16, come da mandato in calce alla comparsa di risposta
parte convenuta

avente ad oggetto risarcimento danni
All'udienza del 04.03.09 le parti concludono come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte attrice, con atto di citazione ritualmente notificato, conviene in giudizio Telecom Italia spa chiedendone la condanna alla restituzione della somma di euro 619,12 versata dall'attore a parte convenuta a fronte di illegittime fatture.

Riferisce, parte attrice, di essersi resa conto, a seguito della ricezione delle fatture n. 1/05 e n. 2/05 che le erano stati addebitati notevoli importi per chiamate effettuate verso numeri speciali di altri operatori; chiesti chiarimenti al call center della Telecom Italia (187) le è stato comunicato che probabilmente, a seguito di un collegamento su rete Internet era stato inconsapevolmente "scaricato" sul computer dell'attrice un programma tramite il quale dalla sua utenza venivano effettuate le chiamate senza che nessuno degli utenti (l'attrice o suoi familiari) potessero accorgersene. Sporta denuncia presso la Polizia Postale di Firenze è stato inoltrato reclamo alla Telecom con richiesta di rimborso degli im-

porti addebitati (euro 92,45 ed euro 480,01 per un totale di euro 572,46; la Telecom rispondeva negativamente in quanto l'utente sarebbe stata in possesso di chiave numerica per disabilitare determinati tipi di chiamate: la conseguente procedura avviata presso il Corecom della Toscana ha dato parimenti esito negativo.

Si costituiva la Telecom alla prima udienza del 07.06.06 contestando tutto quanto adverso dedotto e, preliminarmente eccependo una supposta violazione di legge perpetrata da parte avversa che fonderebbe l'azione su fatti e circostanze emerse in sede di conciliazione e che dovrebbero, quindi, essere coperte da segreto.

Dopo alcuni rinvii per memorie, anche ai sensi dell'art. 320 cpc, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice adito tratteneva la causa a sentenza.

A seguito delle susseguenti dimissioni del medesimo la causa passava all'odierno giudicante e, rimessa sul ruolo per chiarimenti, veniva, nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 04.03.09.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che destituita di fondamento appare l'eccezione preliminare avanzata da parte convenuta in ordine al presunto riferimento da parte dell'attrice a circostanze emerse in sede di conciliazione (l'art. 10 della delibera 182/02/Cons. richiamata da parte convenuta fa riferimento unicamente a "...dichiarazioni e offerte di composizione fatte dall'altra parte durante la procedura" elementi non utilizzati nel presente giudizio da parte attrice), nel merito la domanda appare fondata e come tale deve essere accolta.

Si osserva che, al di là della tempestività dell'informativa su quanto si stava verificando (che si ritiene sufficientemente fornita) tutto il comportamento della Telecom, quale risulta anche dalla documentazione in atti, appare approssimativo e privo di quell'attenzione che si ritiene dovuta ad ogni utente che si trova, al contrario a colloquiare con un call center (parlando ogni volta con una persona diversa) che si limita a fornire indicazioni astratte e, per lo più, poco comprensibili per soggetti che non sono tenuti ad essere al corrente di ogni termine tecnico. La richiesta della chiave numerica di disabilitazione (che parte convenuta stessa ritiene conseguenza di una non chiara visione dei fatti da parte dell'attrice) non fornisce alcuna prova che la signora Zivcovic fosse al corrente della disabilitazione gratuita effettuata e, del resto tale richiesta, attivata il 02.01.05 risulta evasa solo a fine marzo 2005 (doc. 6 di parte attrice).

Il non corretto funzionamento del servizio Telecom appare comunque acclarato anche dalla lettura del riepilogo delle chiamate (doc. 7 parte attrice): alcune di queste ai c.d. numeri speciali sono partite contemporaneamente a chiamate distrettuali, internazionali e verso cellulari. (in data 02.12.04 alle ore 16,36 e 19 secondi è partita una chiamata a numero speciale della durata di 335 secondi mentre lo stesso giorno, alle ore 16,37 e 57 secondi è stata effettuata una chia-

